



APPROFONDIMENTO

Lo scambio di informazioni spontaneo nelle fonti internazionali e sovranazionali

di Piergiorgio Valente

Con lo scambio di informazioni spontaneo, le autorità competenti di uno Stato comunicano, senza che ne sia fatta preventiva richiesta, talune informazioni in loro possesso all'autorità competente di ogni altro Stato interessato. Per sua natura, lo scambio di informazioni spontaneo si basa sulla partecipazione attiva tra funzionari di Paesi diversi.

1. Premessa

L'art. 26 del Modello di Convenzione dell'OCSE ("Modello OCSE") disciplina lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati contraenti ai fini della corretta applicazione delle disposizioni convenzionali ovvero delle legislazioni interne degli Stati contraenti relative alle imposte di qualsiasi genere o denominazione dagli stessi applicate¹.

Come chiarito dal Commentario all'art. 26 del Modello OCSE, le informazioni possono essere scambiate **spontaneamente**, qualora uno Stato acquisisca, nel corso di alcuni controlli, informazioni che ritiene di interesse per l'altro Stato².

¹ Per un approfondimento sullo scambio di informazioni di cui all'art. 26 del Modello OCSE, cfr. P. Valente, *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, Milano, 2008.

² Come precisato dallo stesso Commentario all'art. 26 del Modello OCSE, si ricorda che le informazioni possono essere scambiate – oltre che spontaneamente – anche su richiesta, per un caso determinato, tenuto conto che do-

Il presente lavoro ha lo scopo di illustrare le modalità di funzionamento dello **scambio di informazioni spontaneo** alla luce di quanto previsto dalle **fonti internazionali e sovranazionali**.

2. Lo scambio di informazioni spontaneo secondo l'OCSE

Con lo scambio di informazioni spontaneo, le autorità competenti di uno Stato comunicano, senza che ne sia fatta preventiva richiesta, talune informazioni in loro possesso, all'autorità competente di ogni altro Stato interessato. Per sua natura, lo scambio di informazioni spontaneo si basa sulla partecipazione attiva tra funzionari locali, di Paesi diversi³.

vrebbero essere utilizzate, in primo luogo, le normali fonti di informazione disponibili secondo la procedura fiscale interna prima di presentare una richiesta di informazioni all'altro Stato, ovvero automaticamente, quando le informazioni riguardanti una o più categorie di reddito aventi origine in uno degli Stati contraenti e percepiti nell'altro Stato contraente sono trasmesse sistematicamente all'altro Stato.

Cfr. P. Valente, *Lo scambio di informazioni su richiesta secondo l'OCSE*, in "il fisco" n. 30/2010, fascicolo n. 1, pag. 4829; P. Valente, *Lo scambio di informazioni su richiesta nelle fonti comunitarie*, in "il fisco" n. 31/2010, fascicolo n. 1, pag. 4987 e P. Valente, *Lo scambio di informazioni automatico nelle fonti internazionali e sovranazionali*, in "il fisco" n. 20/2010, fascicolo n. 1, pagg. 3160 e seguenti.

³ "Spontaneous exchange of information is the provision of information to another contracting party that is foreseeably relevant to that other party and that has not been previously requested. Because of its nature, spontaneous exchange of information relies on the active participation

Tale forma di scambio di informazioni può avvenire in determinate circostanze, tra le quali:

- a) l'autorità competente di uno Stato ha fondati motivi di presumere che sussista una perdita per l'Erario di un altro Stato;
- b) le transazioni fra un contribuente di uno Stato ed un contribuente di un altro Stato sono svolte attraverso uno o più Paesi in maniera tale che un risparmio di imposta possa conseguire a svantaggio di uno o più Paesi;
- c) l'autorità competente di uno Stato ha fondati motivi di presumere che esista una riduzione d'imposta, risultante da trasferimenti fittizi di utili all'interno di gruppi di imprese;
- d) vi è la probabilità che “*tax avoidance or evasion schemes*” siano stati posti in essere da un contribuente⁴.

Nel fornire le informazioni spontaneamente, l'autorità competente dovrebbe includere i seguenti dati:

- a) identità del/i soggetto/i al/i quale/i le informazioni si riferiscono;
- b) identità del/i soggetto/i dal/i quale/i le informazioni sono state ottenute e, se rilevante, il rapporto esistente con il/i soggetto/i al/i quale/i le informazioni si riferiscono;
- c) se la transazione coinvolge un intermediario, i

- d) dati relativi a quest'ultimo e, in ipotesi di informazioni bancarie, il numero di conto;
- d) le ragioni che inducono a ritenere le informazioni trasmesse, rilevanti per l'altra autorità competente;
- e) fonte e modalità di acquisizione delle informazioni trasmesse.

Inoltre, l'autorità che trasmette le informazioni dovrebbe comunicare altresì se:

- a) il contribuente è stato informato in merito allo scambio di informazioni;
- b) vi sono cause che ostano alla *disclosure* delle informazioni;
- c) un *feedback* sull'utilità delle informazioni trasmesse è opportuno.

Infine, anche le informazioni scambiate spontaneamente sono da considerarsi confidenziali e devono pertanto essere trattate con riservatezza⁵.

L'autorità competente ricevente, a sua volta, dovrebbe valutare le informazioni ottenute spontaneamente e trasmetterle all'autorità investigativa per le verifiche successive. Nel fornire un *feedback* sull'utilità delle informazioni ricevute dovrebbe, secondo l'OCSE, dare atto, tra gli altri, dell’*“additional tax revenue raised”* e dei *“tax evasion methods detected”*⁶.

Si riporta di seguito un esempio di scambio di informazioni spontaneo⁷.

Dalla verifica della società X con sede nello Stato A risulta un pagamento di € 40.000 per *management fees* a favore della società Y, con sede nello Stato B. Se dalle fatture risulta che il pagamento è stato effettuato a favore di Y, dall'esame del conto bancario di X si desume invece che, nella medesima data, sono stati effettuati due depositi, rispettivamente di € 25.000 e 15.000. L'agenda del *managing director* riporta: “*Bill Z* (i.e., il soggetto che ha prestato i *management services*) *richiede un pagamento di € 25.000 a favore di Y e di € 15.000 a favore di Bill Z*”. Dal momento che il secondo ammontare potrebbe non risultare dagli *accounts* di Y e ritenendo che l'informazione potrebbe essere di interesse dello Stato B, le autorità competenti dello Stato A danno inizio ad uno spontaneo scambio di informazioni con le autorità competenti dello Stato B.

and co-operation of local tax officials (e.g. tax auditors, etc.). Information provided spontaneously is usually effective since it concerns particulars detected and selected by tax officials of the sending country during or after an audit or other type of tax investigation” (OCSE, *Manual on the implementation of exchange of information provisions for tax purposes – Module 2 on spontaneous exchange of information*, 2006).

⁴ In maniera del tutto analoga, la Dir. n. 77/799/CEE prevede che, con lo scambio di informazioni spontaneo, le au-

torità competenti di ogni Stato membro comunicano, senza che ne sia fatta preventiva richiesta, talune informazioni in loro possesso, all'autorità competente di ogni altro Stato membro interessato (cfr. *infra*).

⁵ OCSE, *Manual on the implementation of exchange of information provisions for tax purposes - Module 2, cit.*

⁶ OCSE, *Manual on the implementation of exchange of information provisions for tax purposes - Module 2, cit.*

⁷ OCSE, *Manual on the implementation of exchange of information provisions for tax purposes - Module 2, cit.*

Tavola 1 - Lo scambio di informazioni spontaneo: circostanze




Tavola 2 - Lo scambio di informazioni spontaneo: valutazioni successive





Tavola 3 - *Lo scambio di informazioni spontaneo: casistica*

3. Lo scambio di informazioni spontaneo nella Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale del 1988

La Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale del 1988 ("Convenzione") disciplina la **cooperazione internazionale in ambito fiscale**, attuata mediante l'assistenza e lo scambio di informazioni sul piano multilaterale⁸, con l'obiettivo di

⁸ In data 31 marzo 2010, l'OCSE e il Consiglio d'Europa hanno adottato il Protocollo di modifica della Convenzione, allo scopo di adeguare le disposizioni convenzionali

agli *standards* di trasparenza e scambio di informazioni accettati a livello internazionale i quali implicano, tra gli altri, l'obbligo allo scambio di informazioni coperte dal segreto bancario secondo la legislazione interna, nonché l'obbligo allo scambio di informazioni anche in assenza di uno specifico interesse dello Stato richiesto. La Convenzione, infatti, è stata redatta anteriormente all'adozione (nel 2002), da parte del *Global Forum on Transparency and Exchange of Information* dell'OCSE, degli *standards* internazionali di trasparenza e scambio di informazioni. Allo stato attuale, essa non prevede l'obbligo allo scambio di informazioni coperte dal segreto bancario e l'obbligo allo scambio di informazioni in assenza di uno specifico interesse dello Stato richiesto. Il Protocollo di modifica consente quindi, tra gli altri, di allineare le disposizioni convenzionali ai nuovi principi di trasparenza ampiamente adottati ed implementati a livello internazionale, non-

combattere l'evasione fiscale internazionale e di applicare più efficacemente la legislazione interna in materia, nel rispetto, allo stesso tempo, dei diritti del contribuente. Rientrano nell'ambito di applicazione della Convenzione lo scambio di informazioni su richiesta, lo scambio di informazioni automatico e quello spontaneo, le verifiche fiscali simultanee, le verifiche fiscali all'estero, l'assistenza per il recupero dei crediti tributari.

Lo scambio di informazioni spontaneo è disciplinato dall'art. 7, in virtù del quale uno Stato contraente comunica ad un altro Stato contraente, **a prescindere da una preliminare richiesta**, le informazioni di cui è a conoscenza, allorché:

- a) il primo Stato abbia motivo di ritenere che nell'altro possa verificarsi una "riduzione o un'esenzione anomala" d'imposta;
- b) un contribuente ottenga nel primo Stato una riduzione o un'esenzione d'imposta che comporterebbe un aumento d'imposta o un assoggettamento ad imposta nell'altro Stato;
- c) le operazioni tra un contribuente di uno Stato ed un contribuente di un altro Stato avvengano tramite uno o più Paesi in modo tale che ne possa risultare una riduzione d'imposta nell'uno o nell'altro Paese o in entrambi;
- d) uno Stato abbia motivo di ritenere che possa risultare una riduzione d'imposta da trasferimenti fittizi di utili nell'ambito di gruppi di imprese;
- e) in seguito ad informazioni comunicate ad uno Stato da un altro Stato, il primo Stato abbia raccolto informazioni utili ai fini dell'accertamento degli obblighi tributari nell'altro Stato.

Secondo quanto previsto dal paragrafo 2, ciascuno Stato adotta i provvedimenti ed attua le procedure necessarie affinché le suindicate informazioni possano essere acquisite e trasmesse all'altro Stato agevolmente⁹.

ché alle disposizioni dell'art. 26 del Modello di Convenzione dell'OCSE (versione 2005) e del Modello di *Tax Information Exchange Agreement* (TIEA), adottato dall'OCSE nel 2002. Il Protocollo è stato sottoscritto in data 27 maggio 2010 da 15 Paesi.

⁹ Secondo quanto previsto dal paragrafo 94 del Commentario alle disposizioni della Convenzione, "(i) *information is exchanged spontaneously when one of the Parties, having obtained information which it assumes will be of interest to another Party, passes on this information without the latter having asked for it. Information exchanged spontaneously will often be more effective than information exchanged automatically because it mostly concerns particulars detected and selected by a tax official of the sending State during an audit or investigation (...). This kind*

4. Lo scambio di informazioni spontaneo nella Direttiva del Consiglio 77/799/CEE e nei Regolamenti del Consiglio sulla cooperazione amministrativa in materia di Iva (1798/2003) e di accise (2073/2004)

La Direttiva n. 77/799/CEE

Al fine di combattere la frode e l'evasione fiscale internazionale, nonché di rafforzare la collaborazione fra amministrazioni fiscali degli Stati membri, l'Unione europea ha emanato la Dir. n. 77/799/CEE, la quale è stata, nel tempo, oggetto di diversi interventi che ne hanno modificato, in parte, il contenuto¹⁰.

In base a detta Direttiva, le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea scambiano ogni informazione atta a permettere una **corretta determinazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio**, nonché tutte le informazioni relative alla **determinazione delle imposte indirette** (imposta sul valore aggiunto, accise sull'alcol e sulle bevande alcoliche, accise sui tabacchi lavorati)¹¹.

of exchange differs from the other two in that the information is sent without previous request from the other State and without a prior agreement between the competent authorities on items of income and procedures (...). Per approfondimenti sulla Convenzione e relativo Protocollo di modifica, cfr. P. Valente, *Il Protocollo 2010 di modifica della Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale*, in "il fisco" n. 23/2010, fascicolo n. 1, pagg. 3623 e seguenti.

¹⁰ La Dir. n. 79/1070/CEE introduce alcune modifiche di ordine redazionale. La Dir. n. 92/12/CEE modifica la Dir. n. 77/799/CEE al fine di estendere le sue disposizioni alle accise. La Dir. n. 2003/93/CE estende il campo d'applicazione dell'assistenza reciproca previsto dalla Dir. n. 77/799/CEE alle imposte sui premi assicurativi di cui alla Dir. n. 76/308/CEE.

La Dir. n. 2004/56/CE mira ad accelerare il flusso di informazioni tra le autorità fiscali degli Stati membri. Relativa alle imposte dirette (imposta sul reddito, imposta sulle società e imposta sul plusvalore) e abbinata alle imposte sui premi assicurativi, essa permette agli Stati membri di coordinare le indagini in materia di frode fiscale transfrontaliera e di seguire una serie più estesa di procedure per conto di altre autorità. Essa attualizza pertanto la Dir. n. 77/799/CEE sulla reciproca assistenza e ne colma le lacune.

La Dir. n. 2004/106/CE modifica il titolo iniziale e il contenuto della Dir. n. 77/799/CEE. Poiché le disposizioni relative alla cooperazione amministrativa in materia di dazi e accise sono riunite nel Reg. n. 2073/2004 del Consiglio (cfr. *infra*), la Dir. n. 77/799/CEE riguarda unicamente l'assistenza reciproca delle autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e delle imposte sui premi assicurativi.

¹¹ Vengono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio, indipendentemente dal sistema di riscossione, le im-

La Direttiva contempla, oltre allo scambio di informazioni su richiesta¹² e allo scambio di informazioni automatico¹³, anche lo scambio di informazioni spontaneo.

Ai sensi dell'art. 4, le autorità competenti di ogni Stato membro comunicano, senza che ne sia fatta preventiva richiesta, talune informazioni in loro possesso, all'autorità competente di ogni altro Stato membro interessato. Lo scambio di informazioni spontaneo può avvenire nelle seguenti, determinate circostanze:

- a) l'autorità competente di uno Stato membro ha fondati motivi di presumere che "esista una riduzione od un esonero d'imposta anormali nell'altro Stato membro";
- b) un contribuente ottiene, in uno Stato membro, "una riduzione od un esonero d'imposta che dovrebbe comportare per esso un aumento d'imposta od un assoggettamento ad imposta nell'altro Stato membro";
- c) le relazioni d'affari fra un contribuente di uno Stato membro ed un contribuente di un altro Stato membro, svolte per il tramite di una stabile organizzazione appartenente a detti contribuenti o per il tramite di uno o più terzi, situati in uno o più Paesi, "sono tali da comportare una diminuzione di imposta nell'uno o nell'altro Stato membro od in entrambi";
- d) l'autorità competente di uno Stato membro ha fondati motivi di presumere che "esista una riduzione d'imposta, risultante da trasferimenti fittizi di utili all'interno di gruppi d'impres";
- e) in uno Stato membro, a seguito delle informazioni comunicate dall'autorità competente dell'altro Stato membro, "vengono raccolte delle informazioni che possono essere utili per l'accertamento d'imposta in quest'altro Stato membro".

Il paragrafo 2 dell'art. 4 prevede la facoltà per gli Stati membri di estendere lo scambio di infor-

poste applicate al reddito complessivo, al patrimonio complessivo o ad elementi del reddito o del patrimonio, ivi comprese le imposte sui proventi derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sui salari e stipendi corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.

¹² Per approfondimenti sullo scambio di informazioni su richiesta nella Dir. n. 77/799/CEE, cfr. P. Valente, *Lo scambio di informazioni su richiesta nelle fonti comunitarie*, cit.

¹³ Per approfondimenti sullo scambio di informazioni automatico nella Dir. n. 77/799/CEE, cfr. P. Valente, *Lo scambio di informazioni automatico nelle fonti internazionali e sovranazionali*, cit.

mazioni spontaneo a casi diversi da quelli suindicati.

Il Regolamento n. 1798/2003

Il Regolamento stabilisce le condizioni di cooperazione tra le autorità amministrative nazionali preposte all'applicazione della legislazione in materia di **Iva**, alla **cessione di beni** e alla **prestazione di servizi**, all'**acquisto intracomunitario** di beni e all'**importazione** di beni.

Più precisamente, vengono definite le norme e le procedure che permettono alle autorità competenti degli Stati membri di scambiarsi reciprocamente ogni informazione che possa consentire l'accertamento corretto dell'Iva.

Lo scambio spontaneo in particolare è disciplinato dall'art. 19 in virtù del quale "le autorità competenti degli Stati membri possono, in qualsiasi situazione, trasmettersi reciprocamente, attraverso uno scambio spontaneo, tutte le informazioni di cui all'articolo 1 in loro possesso"¹⁴.

All'art. 2, lo scambio di informazioni spontaneo è definito quale "comunicazione occasionale e senza preventiva richiesta di informazioni ad un altro Stato membro"¹⁵.

¹⁴ L'art. 1 del Regolamento n. 1798/2003 prevede:

"1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni secondo le quali le autorità amministrative degli Stati membri preposte all'applicazione della legislazione relativa all'Iva alla fornitura di beni e alla prestazione di servizi, all'acquisizione intracomunitaria di beni e all'importazione di beni devono collaborare tra loro e con la Commissione allo scopo di assicurare l'osservanza di tale legislazione.

A tal fine esso definisce norme e procedure che consentono alle autorità competenti degli Stati membri di collaborare e di scambiare tra loro ogni informazione che possa consentire loro di accertare correttamente tale imposta.


Il presente regolamento inoltre definisce norme e procedure per lo scambio di alcune informazioni con mezzi elettronici, in particolare per quanto riguarda l'Iva sulle operazioni intracomunitarie.

Per il periodo di cui all'articolo 4 della direttiva 2002/38/CE (...) esso prevede altresì norme e procedure per lo scambio con mezzi elettronici di informazioni relative all'imposta sul valore aggiunto su servizi prestati con mezzi elettronici conformemente al regime particolare di cui all'articolo 26 quater della direttiva 77/388/CEE, ed anche per eventuali altri scambi di informazioni e, per quanto riguarda i servizi coperti da detto regime particolare, per i trasferimenti di denaro tra le autorità competenti degli Stati membri.

Il presente regolamento fa salva l'applicazione negli Stati membri delle norme di mutua assistenza giudiziaria in materia penale".

¹⁵ Per approfondimenti sullo scambio di informazioni su richiesta e automatico nel Regolamento n. 1798/2003, cfr. P. Valente, *Lo scambio di informazioni su richiesta nelle fonti comunitarie*, cit.; P. Valente, *Lo scambio di informazioni automatico nelle fonti internazionali e sovranazionali*, cit.

Tavola 4 - Direttiva n. 77/799/CEE: scambio di informazioni spontaneo



Il Regolamento n. 2073/2004

Il Regolamento stabilisce le condizioni secondo le quali le autorità amministrative degli Stati membri preposte all'applicazione della **legislazione sulle accise** devono collaborare tra loro e con la Commissione allo scopo di garantire l'osservanza di tale legislazione. Esso, in particolare, definisce norme e procedure che consentono alle autorità competenti degli Stati membri di scambiare ogni informazione utile all'accertamento corretto delle accise.

Lo scambio di informazioni può avvenire su richiesta, in via automatica o spontanea. Quest'ultimo è previsto dall'art. 19, il quale prevede che "le autorità competenti degli Stati membri possono, in qualsiasi situazione, trasmettersi reciprocamente, senza preventiva richiesta e mediante scambio spontaneo, le informazioni di cui all'articolo 1 in loro possesso"¹⁶.

¹⁶ L'art. 1 del Reg. n. 2073/2004 prevede:
"1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni secondo

All'art. 2, lo scambio di informazioni spontaneo è definito quale "comunicazione occasionale e senza preventiva richiesta di informazioni ad un altro Stato membro"¹⁷.

do le quali le autorità amministrative degli Stati membri preposte all'applicazione della legislazione relativa alle accise devono collaborare tra loro e con la Commissione allo scopo di garantire l'osservanza di tale legislazione.

A tal fine, esso definisce norme e procedure che consentono alle autorità competenti degli Stati membri di collaborare e di scambiare ogni informazione che possa consentire loro di accertare correttamente le accise.

Esso definisce inoltre norme e procedure per lo scambio di alcune informazioni per via elettronica, in particolare per quanto riguarda gli scambi intracomunitari di prodotti soggetti ad accisa.

2. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione negli Stati membri delle norme sulla mutua assistenza giudiziaria in materia penale. Esso non pregiudica inoltre obblighi in materia di assistenza reciproca risultanti da altri atti giuridici, compresi eventuali accordi bilaterali o multilaterali".

¹⁷ Per approfondimenti sullo scambio di informazioni su richiesta e automatico nel Reg. n. 2073/2004, cfr. P. Valen-

Lo scambio di informazioni spontaneo è previsto anche dalla proposta di direttiva sulla cooperazione amministrativa in campo fiscale [COM(2009)29], adottata dalla Commissione europea in data 2 febbraio 2009¹⁸. In particolare, l'art. 9 prevede che "(l)e autorità competenti degli Stati membri possono in qualsiasi circostanza procedere allo scambio spontaneo delle informazioni di cui all'articolo 1 di cui sono a conoscenza, in particolare se la tassazione deve aver luogo nello Stato membro di destinazione delle

te, Lo scambio di informazioni su richiesta nelle fonti comunitarie, cit.; P. Valente, Lo scambio di informazioni automatico nelle fonti internazionali e sovranazionali, cit.

¹⁸ Come si legge nella Relazione che accompagna la proposta di direttiva, "(l)'attuale direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette e di imposte sui premi assicurativi, non costituisce più lo strumento idoneo. Le maggiori carenze di questa direttiva sono state esaminate dal gruppo di lavoro ad alto livello del Consiglio sulla frode in una relazione del maggio 2000 (documento 8668/00) e, più di recente, in due comunicazioni della Commissione, pubblicate rispettivamente nel 2004 (COM(2004)611 definitivo) e nel 2006 (COM(2006)254 definitivo). Esse sono state inoltre segnalate nel parere formulato dagli Stati membri durante il processo di consultazione che ha preceduto la presente proposta di direttiva del Consiglio. La direttiva e le sue modifiche successive sono state elaborate in un contesto diverso dalle esigenze attuali del mercato interno. Nel 1977 la libertà di circolazione non esiste-

informazioni e l'efficacia del sistema di controllo può essere migliorata dalle informazioni fornite dallo Stato membro di origine".

va e l'integrazione era minima. Oggi gli Stati membri hanno bisogno di utilizzare strumenti diversi dalla direttiva per l'assistenza reciproca internazionale. Questa situazione crea incertezza e va contro la trasparenza, la parità di trattamento, la concorrenza leale e il funzionamento regolare del mercato interno. In pratica la direttiva vigente non permette più di rispondere alle esigenze attuali in materia di cooperazione amministrativa.

Un primo approccio inteso a limitare gli effetti negativi sul piano fiscale dell'internazionalizzazione dei risparmi è contenuto nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi. Pur riguardando solo un certo tipo di risparmi, questa direttiva mostra che, quando è attuata l'uniformità degli strumenti, gli Stati membri sono in grado di scambiare informazioni in modo appropriato ed efficace.

Uno strumento rafforzato di cooperazione amministrativa nel settore fiscale garantirà il mantenimento della piena sovranità nazionale sui tipi e sul livello di imposte. A causa della mancanza di armonizzazione in questo settore, il potenziamento della cooperazione amministrativa in ambito fiscale rappresenta l'unico modo di accertamento corretto delle imposte e, quindi, di prevenire e combattere la frode e l'evasione fiscali. Una forma rafforzata di cooperazione amministrativa nel settore fiscale è di importanza cruciale per gli Stati membri e l'Unione europea; l'obiettivo principale è infatti tutelare più efficacemente gli interessi finanziari degli Stati membri ed evitare la distorsione del mercato".